

## LE PRESUNZIONI

### 01. NOZIONE

Le presunzioni, sono uno strumento normativo, discendono dal Codice Civile, Libro Sesto, Titolo II ***Delle Prove***, Capo IV ***Delle Presunzioni***, articoli da 2727 a 2729.

La prova per presunzioni consente al giudice di approdare alla conoscenza di un fatto per il quale non sia possibile dare una diretta dimostrazione, attraverso un procedimento logico discrezionalmente lasciategli, purché dia adeguato conto dell'iter argomentativo seguito.

Vediamo gli articoli del Codice interessati.

#### **Articolo 2727 del Codice Civile - Nozione**

**Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.**

#### **Articolo 2728 del Codice Civile - Prova contro le presunzioni legali**

**Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.**

**Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.**

#### **Articolo 2729 del Codice Civile - Presunzioni semplici**

**Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.**

**Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.**

### 02. LE PRESUNZIONI LEGALI

Le **presunzioni legali**, hanno valore probatorio riconosciuto dalla legge e dunque sufficienti a legittimare la rettifica del reddito imponibile attribuendo l'onere della prova contraria a carico del contribuente.

Le presunzioni legali, possono essere **assolute** per le quali non è ammessa prova contraria, o **relative** per le quali è consentito al contribuente di dimostrare l'insussistenza della pretesa impositiva.

### 03. PRESUNZIONI SEMPLICI

I fatti su cui **le presunzioni semplici** si basano devono essere provati in giudizio **e l'onere grava sull'amministrazione finanziaria**, che deve dimostrare che gli elementi presuntivi posti a base della pretesa impositiva sono gravi, precise e concordanti.

La Cassazione ha chiarito in più occasioni il procedimento da adottare ai fini di una corretta valutazione della prova per presunzioni.

Il procedimento **si articola in due inscindibili momenti**:

**il giudice del merito deve, valutare in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria**

**procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando uno o alcuni indizi**

<b>RICORDA</b>	Gli elementi assunti come fonte di prova, non debbono essere necessariamente più d'uno, in quanto il convincimento del giudice può fondarsi anche <b>su di un solo elemento</b> purché grave e preciso, mentre il requisito della "concordanza" deve ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi.
----------------	---

Riepilogando:

Le presunzioni possono essere:		
<b>LEGALI</b>	<b>ASSOLUTE</b>	Per le quali non è ammessa prova contraria
	<b>RELATIVE</b>	Per le quali è ammessa prova contraria
<b>SEMPLICI</b>	<b>GRAVI</b>	Per le quali è il giudice o l'Amministrazione Finanziaria e non la legge a supporre che all'avverarsi di una condizione ne consegua un'altra
	<b>PRECISE</b>	
	<b>CONCORDANTI</b>	

Si può sinteticamente aggiungere sulle caratteristiche delle presunzioni semplici.

<b>GRAVI</b>	devono essere altamente attendibili; Seria riferibilità del <b>Fatto Noto al Fatto Ignoto</b> .
<b>PRECISE</b>	dotate di specificità e concretezza e non suscettibili di diversa e altrettanto verosimile interpretazione; Connessione quantitativa tra <b>Fatto Noto e Fatto Ignoto</b> .
<b>CONCORDANTI</b>	non contrastanti tra loro e non contraddette da altri elementi probatori caratterizzati da un elevato grado di certezza; Esistenza di elementi che <b>non sono in contrasto ma concordano</b> .

#### 04. L'onere della prova

Le **presunzioni semplici** obbligano l'amministrazione finanziaria a dimostrare che soddisfano i requisiti della gravità, precisione e concordanza. Il giudice potrà valutarne la portata liberamente con i soli limiti del 2729 cc.

Le **presunzioni legali relative** costituiscono elementi della pretesa tributaria senza onerare l'amministrazione finanziaria di provarne la gravità, precisione e concordanza. **Di conseguenza l'onere della prova è invertito**. Il giudice non può sindacarne il valore probatorio e dovrà valutare la prova contraria del contribuente.

**A proposito di:**

**ONERE DELLA PROVA**

**RICORDA CHE:**

La giurisprudenza ha in più occasioni ricordato che nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova nel caso di accertamento delle imposte sui redditi, l'onere va così ripartito:

L'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata fornendo la prova di elementi e circostanze atte a provare l'esistenza di un imponibile più elevato

Il contribuente deve dare prova dell'esistenza: dei fatti che danno luogo ad oneri e/o a costi deducibili e dell'inerenza degli stessi all'attività professionale o d'impresa del contribuente

Discorso a parte per il cosiddetto **fatto notorio**. Una deroga al principio del contraddittorio tra le parti.

<b>RICORDA</b>	Il fatto notorio secondo l'interpretazione giurisprudenziale è un fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile.
----------------	---

Non si possono accostare quindi altri fatti o cognizioni che non siano di portata generale con l'elevato grado di certezza da certificarne l'incontestabilità.

Come tutti anche il giudice soggiace a questa regola e non costituisce fatto notorio, ad esempio, che egli abbia già giudicato controversie analoghe.

Non è consentirsi, in buona sostanza, una **presunzione derivata da altra presunzione** in virtù del divieto *praesumptum de praesumpto*.

#### 04. REQUISITI DELLA PRESUNZIONE

Concludendo si ritiene utile riepilogare nella tabella sottostante, quanto si ricava dalla giurisprudenza in tema di requisiti della presunzione, che si giudicano:

<b>gravi</b>	<p>se oggettivamente consistenti e quindi in grado di poter resistere alle possibili obiezioni; più sarà alto l'elemento tanto più alta sarà la probabilità che il fatto presunto sia vero.</p> <p>Si deve premettere che non occorre che i fatti da cui nasce la presunzione siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come unica conseguenza possibile dei fatti accertati in giudizio, è sufficiente che il fatto ignoto sia desunto quale probabilità seppur connesso ad avvenimenti possibili e verosimili secondo un criterio di normalità;</p>
<b>precisi</b>	<p>se dotati di specificità e concretezza e non soggetti a diversa o più attendibile interpretazione: tanto più noto sarà l'elemento tanto più sarà preciso;</p>
<b>concordanti</b>	<p>ovvero non configgenti, ma coerenti tra loro e non smentiti da dati ugualmente certi.</p> <p>Al fine della sussistenza della concordanza non devono necessariamente sussistere una pluralità di elementi presuntivi, poiché anche un solo fatto, di particolare gravità, può legittimare la pretesa dell'Ufficio.</p>